



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 129 del 17 Febbraio 2026

1. COMUNICATI F.I.G.C.

Si allega il Comunicato Ufficiale del Presidente della FIGC n.343/AA relativo alla comunicazione della Procura Federale inerente il provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 306 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Holmo MARINO e della società ASD Pizzo.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 Febbraio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	TALLARICO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 47 della Società A.S.D. VIGOR CATANZARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 69 del 29/1/2026 (inibizione Dirigente PAPAEO Massimiliano fino al 25/3/2026; squalifica allenatore PAUOSO Salvatore per SEI (6) giornate).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- a) che dal referto arbitrale risulta che i tesserati Pauroso Salvatore (allenatore) e Papaleo Massimiliano (dirigente) hanno effettivamente tenuto un comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell'arbitro;
- b) che, pertanto la sanzione inflitta dal primo Giudice appare congrua rispetto ai fatti riportati in referto;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 48 della società A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 5/2/2026 (punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Folgore Cariati vs A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca del 24/01/2026 valevole per il Campionato Under 17 Regionale con il punteggio di 0-3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la Società reclamante rappresentata dall'Avv. Martina De Giacomo;
ritenuto che il procedimento necessita di approfondimenti istruttori;

DISPONE

la convocazione dell'Arbitro della gara A.S.D. Folgore Cariati – A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca del 24.01.2026 per la seduta del 9 marzo 2026 ore 15,30.

RECLAMO n. 49 della Società S.C. CSPR 94

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 5/2/2026 (Squalifica allenatore AUDINO Vincenzo fino al 3/6/2026 e del calciatore MELECA Cosimo fino al 1/4/2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la Società reclamante rappresentata dall'Avv. Ernesto Franco;

RITENUTO

- a) che dal referto arbitrale risulta che il Sig. Audino Vincenzo della Società S.C. CSPR 94 strappava aggressivamente, nel momento in cui l'arbitro stava per espellere il Sig. Meleca Cosimo, il cartellino rosso dalle sue mani, afferrandolo da entrambi gli avambracci stringendoli con forza;
- b) che la condotta del Sig. Vincenzo Audino è riconducibile ad un atto di protesta violenta contro l'arbitro (con stratonamento per le braccia) per cui la sanzione inflitta dal primo Giudice appare eccessiva;
- c) che con riferimento, invece, alla sanzione irrogata al calciatore Meleca Cosimo, la sua azione deve inquadrarsi in una condotta minacciosa nei confronti del Direttore di gara non rinvenendosi nella descrizione offerta nel referto alcun atto idoneo ad integrare un tentativo di aggressione; e, conseguentemente, la sanzione deve essere congruamente ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- 1) riduce la sanzione a carico del Sig. AUDINO Vincenzo, fino al 3/5/2026;
- 2) irroga al calciatore MELECA Cosimo la squalifica di (QUATTRO) 4 giornate effettive di gara;
- 3) dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 50 della Società A.S.D. NUOVA PARAVATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Ufficiale n. 23 del 05 Febbraio 2026 (squalifica dei calciatori GATTO Giuseppe Sandro, SCANNADINARI Angelo e MANCUSO Cristian per quattro giornate effettive di gara, ammenda do € 80,00, obbligo disputa di UNA (1) gara effettiva a porte chiuse).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- a) che dal referto arbitrale e, ancor più precisamente, dal supplemento al referto di gara depositato in atti, si evince che al 25° del 2° tempo, a seguito di un grave fallo da espulsione commesso da un calciatore della Soc. Castel Caraffa ai danni di un avversario, alcuni calciatori della Soc. A.S.D. Nuova Paravati reagivano all'aggressione del compagno di squadra innescando una *mass confrontation* con alcuni calciatori avversari che rapidamente si trasformava in rissa con calci e pugni;
- b) che l'arbitro riusciva ad individuare, oltre a tre calciatori della Società Castel Caraffa, i calciatori della società reclamante GATTO Giuseppe Sandro e SCANNADINARI Angelo e che, nel mentre assisteva a quanto stava accadendo, veniva avvicinato dal calciatore MANCUSO Cristian il quale lo apostrofava con frasi minacciose e offensive;

c) che dal medesimo supplemento di referto il Direttore di gara riferisce che in tale contesto un soggetto appartenente alla tifoseria della società reclamante, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, entrava sul terreno di gioco correndo verso l'assemblamento causato dalla rissa in corso ma veniva prontamente bloccato da un dirigente della società ospitante e accompagnato fuori dal terreno di gioco;

d) che le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono in parte eccessive in relazione ai fatti così come riportati e descritti nel referto di gara e nel già citato supplemento e che il reclamo può essere parzialmente accolto:

- quanto alla squalifica dei calciatori GATTO Giuseppe Sandro e SCANNADINARI Angelo, in applicazione del principio di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) C.G.S., per non aver agito con volontarietà dell'azione offensiva idonea a ledere l'integrità fisica altrui, secondo il principio di una autonoma iniziativa aggressiva, ma piuttosto quale reazione immediata difensiva determinata da una situazione di pericolo nei confronti del proprio compagno di squadra Furci Giuseppe che successivamente veniva trasportato presso il Pronto Soccorso del P.O. di Vibo Valentia e giudicato guaribile in 10 gg. per varie contusioni e tumefazioni al volto, come da referto medico in atti;
- quanto alla squalifica del calciatore MANCUSO Cristian poiché, sebbene il referto arbitrale sia assistito da fede privilegiata e costituisca piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S. circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, non contiene una descrizione sufficientemente specifica e circostanziata della condotta addebitata, tale da percepire l'effettiva gravità, limitandosi ad un'accusa generica ed indefinita "*mi apostrofava con frasi minacciose e offensive*";
- quanto ai provvedimenti emessi nei confronti della Soc. A.S.D. Nuova Paravati, la Corte ritiene corretta ed equa la sanzione inflitta dal primo Giudice consistita in 1 gara effettiva a porte chiuse per l'invasione sul terreno di gioco di un proprio sostenitore;

l'entità dell'ammenda può essere invece rideterminata tenuto conto della superiore sanzione afflittiva.

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di GATTO Giuseppe Sandro, SCANNADINARI Angelo e MANCUSO Cristian a DUE giornate effettive di gara;

riduce l'ammenda irrogata nei confronti della società A.S.D. Nuova Paravati ad € 50,00;

conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 51 della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Corigliano Rossano di cui al Ufficiale n. 27 del 12/2/2026 (Obbligo della disputa di una gara a porte chiuse).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

Che, preliminarmente, a seguito delle opportune verifiche, la Società reclamante non ha provveduto a versare nei modi e termini di legge, la relativa tassa nella misura prevista dalla FIGC - (Euro 130,00) - per l'accesso alla Giustizia Sportiva e che tale inadempimento comporta l'inammissibilità del reclamo.

Così come insiste un altro motivo di inammissibilità, non essendo stato il reclamo sottoscritto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo;

Dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 343/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 306 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Holmo MARINO, e della società A.S.D. PIZZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Holmo MARINO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pizzo, in violazione dell'art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere apposto in calce alla richiesta di tesseramento del Sig. M.C. quale allenatore della società A.S.D. Pizzo per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonché in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria tra tale tecnico e la società A.S.D. Pizzo, le firme non veridiche dello stesso;

A.S.D. PIZZO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Holmo Marino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Holmo MARINO,
 - Società A.S.D. PIZZO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nicola Galloro;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Holmo MARINO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PIZZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina